



**DOCUMENTO DI SINTESI  
DELLE LINEE DI INDIRIZZO  
NEI CONFRONTI DELLE  
GIURISDIZIONI NON COOPERATIVE  
AI FINI FISCALI**

## Indice

Premessa .....	3
Sintesi delle linee di indirizzo in materia di rischio di integrità fiscale, per le operazioni poste in essere da CDP con riferimento alla gestione di risorse EU e di fondi sovranazionali.....	3
Sintesi delle linee di indirizzo in materia di rischio di integrità fiscale da parte di CDP nel contesto delle operazioni aventi ad oggetto risorse EU.....	4
Sintesi delle linee di indirizzo in materia di rischio di integrità fiscale da parte di CDP nel contesto delle operazioni poste in essere da CDP mediante fondi sovranazionali .....	5
Sintesi delle linee di indirizzo in materia di rischio di trasparenza Fiscale e Finanziaria .....	5

## Premessa

Il presente documento, in linea con la normativa interna approvata dai competenti organi di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, “CDP” o la “Società”), riassume le linee di indirizzo adottate dalla Società al fine di mitigare:

- il “Rischio di integrità fiscale”, nell’ambito della gestione di fondi della Commissione Europea (“Fondi EU”) o sovranazionali, in linea con quanto stabilito dalla normativa di riferimento, tenendo altresì in considerazione gli orientamenti e i principi rinvenibili sulla base delle best practices adottate a livello internazionale; nonché
- il “Rischio di trasparenza fiscale e finanziaria” delle controparti di business, che costituisce un elemento valutativo essenziale del complessivo framework di “Valutazione del Rischio Reputazionale delle Operazioni”, inteso quale presidio a mitigazione del Rischio Reputazionale connesso all’eventuale coinvolgimento di CDP e delle Società del Gruppo, anche inconsapevole e involontario, in attività illecite realizzate o tentate da soggetti terzi con i quali le stesse intrattengono, direttamente o indirettamente, relazioni di qualunque scopo o natura (anche diverse da quelle che coinvolgono Fondi EU o sovranazionali).

## Sintesi delle linee di indirizzo in materia di rischio di integrità fiscale, per le operazioni poste in essere da CDP con riferimento alla gestione di risorse EU e di fondi sovranazionali

Nell’ambito delle operazioni poste in essere dalla Società mediante il ricorso a risorse<sup>1</sup> EU ovvero a fondi sovranazionali<sup>2</sup>, CDP, con riferimento alle tematiche di natura fiscale, opera sulla base della normativa prevista dal Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento e del Consiglio del 18 luglio 2018 (c.d. “*Financial Regulation*”). In particolare, la stessa non intraprende progetti e/o non pone in essere determinate attività<sup>3</sup> che:

- i) supportino, anche in via potenziale, l’elusione, la frode o all’evasione fiscale;
- ii) o che abbiamo come controparti entità costituite o stabilite in giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali o che non rispettino effettivamente le norme fiscali concordate a livello internazionale o dell’Unione Europea in materia di trasparenza e scambio di informazioni, potendovi derogare soltanto se l’operazione è attuata fisicamente in una di tali giurisdizioni e, allo stesso tempo, non vi siano indicazioni che l’operazione contribuisca alle condotte di cui al punto i).

Per le finalità di cui sopra CDP ha adottato delle linee guida che definiscono i criteri, i ruoli e le responsabilità con cui, a seconda dei casi, la Società – ovvero le proprie controparti – sono tenute ad operare nel contesto delle operazioni in questione.

---

<sup>1</sup> Fondi concessi dalla Commissione Europea (“CE”) ordinariamente nella forma di finanziamento o garanzia, nel presente documento riferiti anche come “fondi EU”.

<sup>2</sup> Fondi di natura pubblica/governativa, ovvero fondi propri erogati da istituzioni di carattere europeo o extraeuropeo (es. BEI/FEI), per i quali il soggetto da cui provengono dei fondi abbia previsto contrattualmente a carico di CDP degli obblighi simili rispetto a quelli recati dalla normativa sui fondi EU.

<sup>3</sup> Cfr art.155 comma 2 della *Financial Regulation*.

A tal fine la Società si ispira inoltre ai principi e ai chiarimenti delineati in proposito dalla Comunicazione della CE C(2018)1756 *on new requirements against tax avoidance in EU legislation governing in particular financing and investment operations* del 21 marzo 2018.

Con riferimento al punto *sub* (ii), la Società considera le giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali quelle incluse:

- nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio Europeo sulla lista aggiornata dell'Unione Europea relativa alle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali;
- nell'allegato II delle conclusioni del Consiglio Europeo sulla lista aggiornata dell'Unione Europea relativa alle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali;
- nell'elenco OCSE/G20 delle giurisdizioni che non soddisfano gli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni, come individuate e valutate tempo per tempo (a) dall'OECD Global Forum, nonché (b) dall'OECD G20 nella "*List of jurisdictions which have not made satisfactory progress in implementing the international tax transparency standards*".

### **Sintesi delle linee di indirizzo in materia di rischio di integrità fiscale da parte di CDP nel contesto delle operazioni aventi ad oggetto risorse EU**

Nell'ambito di un'operazione CDP valuta *ex ante* il rischio di integrità fiscale ad essa connesso, considerando:

- il coinvolgimento nell'operazione di Controparti<sup>4</sup> costituite, stabilite o comunque localizzate in Giurisdizioni Non Cooperative ai fini fiscali, come sopra individuate;
- la presenza nell'operazione di elementi di elusione, evasione o frode fiscale, come individuati nell'ambito dell'articolo 155, comma 2, delle *Financial Regulation*, anche tenuto conto dei chiarimenti forniti sulla base della Comunicazione, nonché forniti di volta in volta dalle relative autorità competenti;
- la presenza di contenziosi fiscali definitivi rilevanti, ovvero in taluni casi non definitivi, in capo alla/e Controparte/i;
- la presenza degli "elementi distintivi" (c.d. *hallmarks*) rilevanti ai fini della Direttiva DAC6<sup>5</sup>.

Inoltre, CDP richiede ai beneficiari finali delle risorse EU l'osservanza di quanto prescritto ai sensi degli articoli 136, 137 e 139 delle *Financial Regulation* in merito alla (in)sussistenza di una delle cause di esclusione ivi individuate, relativamente ai casi in cui CDP stessa intrattiene un rapporto diretto con tali beneficiari finali.

Nei casi in cui CDP non intrattiene un rapporto diretto con i beneficiari finali delle risorse EU, la stessa traspone i requisiti descritti nel presente paragrafo nei contratti con i *Financial Intermediaries* (e agli eventuali *sub-Financial Intermediaries*).

---

<sup>4</sup> Controparti intese come (i) la controparte contrattuale di CDP oltre che (ii) eventuali soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, fino all'effettivo beneficiario delle risorse erogate da CDP, che intervengono nei flussi finanziari relativi al Progetto.

<sup>5</sup> Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifiche della Direttiva 2011/16/UE avente ad oggetto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

## Sintesi delle linee di indirizzo in materia di rischio di integrità fiscale da parte di CDP nel contesto delle operazioni poste in essere da CDP mediante fondi sovranazionali

Per quanto attiene, invece, alle operazioni che sono attuate mediante il ricorso ai fondi sovranazionali, nei casi in cui la controparte da cui originano tali fondi abbia previsto contrattualmente a carico di CDP dei requisiti di eleggibilità di carattere fiscale in capo ai soggetti prenditori, riconducibili ad aspetti simili a quelli previsti dall'art.155 (comma 2) e all'art.136 delle *Financial Regulation* per i fondi europei, la Società adotta i propri presidi per mitigare rischi di integrità fiscale relativi agli eventuali requisiti previsti dal soggetto che apporta i fondi o, se del caso, ne condivide le relative modalità di verifica.

## Sintesi delle linee di indirizzo in materia di rischio di trasparenza Fiscale e Finanziaria

Nell'ambito dell'iter istruttorio dell'operazioni di business, CDP valutata il Rischio di Trasparenza Fiscale e Finanziaria delle proprie controparti, quale **elemento essenziale di valutazione del complessivo framework di "Valutazione del Rischio Reputazionale delle Operazioni"**.

L'attività di "Valutazione del Rischio Reputazionale delle Operazioni":

- ha l'obiettivo ultimo di **fornire all'organo consultivo e deliberante un'informativa sul livello di Rischio Reputazionale potenzialmente** connesso all'operazione che si sta valutando, al fine di favorire un'assunzione consapevole di rischio;
- viene svolta sulla base di una **metodologia oggettiva** che individua gli indici di rischio specifici da considerare. Gli indici di rischio da considerare per la valutazione del Rischio Reputazionale riguardano il Rischio Paese, il Rischio di Controparte e il Rischio Settore Economico. Tali indici sono analizzati sulla base di singoli indicatori che consentono di valutare, con criteri oggettivi, la potenziale esposizione complessiva della società al Rischio Reputazionale relativo alla specifica operazione oggetto di valutazione.

Con particolare riferimento al rischio di trasparenza fiscale e finanziaria, lo stesso viene valorizzato sia con riferimento all'**indice di Rischio Paese**<sup>6</sup> (sono considerati ad esempio nell'elenco delle giurisdizioni *Non-Compliant*, *Partially Compliant* e *Largely Compliant* sulla base degli standard OCSE in materia di trasparenza fiscale), che con riferimento all'**indice di Rischio Controparte** (nell'ambito dell'analisi del livello di trasparenza dell'assetto proprietario e di identificazione della titolarità effettiva della controparte).

---

<sup>6</sup> Il Rischio Paese si riferisce all'area geografica maggiormente esposta a Rischio reputazionale tra:

- Paese di sede legale o di residenza della Controparte potenziale;
- Paese di localizzazione dell'attività prevalente svolta dalla Controparte potenziale o comunque degli affari;
- Paese cui si riferisce l'ambito di operatività oggetto della transazione (e.g. Paese di destinazione o di origine dei fondi).

Le informazioni necessarie ai fini della valutazione del rischio di trasparenza fiscale e finanziaria vengono acquisite, oltre che attraverso la **consultazione di banche dati reputazionali** utilizzate dai principali operatori di mercato, mediante la **sottoposizione di specifici questionari e moduli**, pubblicati sul sito internet di CDP<sup>7</sup>.

Le risultanti attività di “Valutazione del Rischio Reputazionale delle Operazioni” possono, a seconda del livello di rischio riscontrato (ivi incluso il rischio trasparenza fiscale e finanziaria), determinare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **l'impossibilità di proseguire con l'operazione**, se non previo parere motivato da parte delle competenti strutture di business a realizzare l'operazione;
- la possibilità di proseguire con l'operazione, subordinatamente all'**implementazione di opportune azioni di mitigazione**;
- l'attivazione di **meccanismi di escalation deliberativa** al Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta a quanto sopra, CDP, quale soggetto obbligato ai sensi della normativa antiriciclaggio, ha adottato una Policy Antiriciclaggio che prevede l'applicazione di **misure rafforzate di adeguata verifica della clientela** al ricorrere di specifici fattori di rischio elevato, tra cui il coinvolgimento nell'operazione di c.d. “Paesi terzi ad alto rischio”. Tale fattore di rischio assume pertanto rilievo, anche, nei casi in cui il Cliente o il Titolare Effettivo hanno sede in un paese terzo ad alto rischio caratterizzato da un basso livello di trasparenza fiscale o da uno scarso rispetto degli obblighi fiscali, ovvero se l'operatività coinvolge i predetti paesi.

Nell'ambito dell'applicazione di misure di adeguata verifica rafforzata antiriciclaggio vengono presi in considerazione, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- se la localizzazione riscontrata sia volta a **sfruttare aspetti tecnici di un sistema fiscale agevolato o disallineamenti** tra due o più sistemi fiscali al fine di ridurre l'onere o la trasparenza fiscale<sup>8</sup>;
- se sia stata riscontrata dalle competenti funzioni specialistiche aziendali la ricorrenza di elementi distintivi (c.d. “*hallmarks*”) che rappresentino **indici di rischio di elusione o evasione fiscale rilevanti ai sensi dell'obbligo di comunicazione di cui alla Direttiva c.d. “DAC6” (direttiva 2018/822/UE)**, con conseguente obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta alla UIF.

---

<sup>7</sup> Si fa riferimento in particolare al Modulo di Adeguata Verifica Integrato (MAV) e al *Compliance and Anti Money Laundering Due Diligence Form* (CAML DD Form). Nel MAV è presente una sezione dedicata alla Trasparenza Fiscale nella quale il cliente è tenuto a dichiarare se la Società, il Titolare effettivo o i soci di controllo hanno la sede legale o residenza in un Paese di c.d. Sbarramento (Paesi che presentano criticità sia sotto il profilo antiriciclaggio che fiscale). In caso di risposta affermativa, il Cliente deve dichiarare se vi sono valide ragioni commerciali, diverse da quelle fiscali per tale localizzazione, e se vi sono effettivi elementi di localizzazione fisica in tale Paese. Inoltre, viene dichiarata l'assenza di decisioni, contestazioni o procedimenti riguardanti: il mancato ottemperamento degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali e assistenziali; la costituzione di un'entità in una qualsiasi giurisdizione con l'intento di eludere gli obblighi fiscali, previdenziali o altri obblighi giuridici. Nel CAML DD Form (sommministrato principalmente alla clientela delle linee di business che presentano uno spiccato carattere internazionale) è prevista la compilazione di una specifica sezione relativa alla *Tax Transparency* nella quale la Controparte dichiara di riconoscere e garantire i più alti standard e principi stabiliti a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni a fini fiscali.

<sup>8</sup> In tale caso possono, ad esempio, essere esperiti ulteriori approfondimenti che possono comportare anche l'acquisizione di pareri fiscali in loco o di soggetti terzi.